



TRIBUNALE DI TERNI

n. 1/2021 r.l.p.d.

IL GIUDICE DESIGNATO

Letta la domanda depositata in data 26 gennaio 2021 da Angelucci Natalia, con il patrocinio dell'avv. Monia Cascio, la quale chiede l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma della liquidazione del patrimonio, con allegata la relazione particolareggiata predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 14ter c. 3 L. n. 3/2012;

visto il decreto del 15 febbraio 2021, con il quale veniva concesso termine di giorni 15 per integrare la relazione peritale di stima dell'immobile di proprietà dell'istante, al fine di valutare la commerciabilità del bene;

ribadito anche in questa sede che:

- sussiste la competenza dell'adito Ufficio Giudiziario, in quanto il debitore ha la residenza nel comune di Amelia, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Terni;

- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, per avere accumulato debiti per complessivi € 235.637,75, come verificato dall'OCC sulla base sia delle informazioni fornite dalla debitrice sia delle verifiche dallo stesso effettuate; tale esposizione debitoria risulta così composta: € 5760,00 nei confronti di COMPASS Banca spa; € 2882,13 nei confronti di UBI Banca Popolare di Ancona spa; € 38.325,14 in favore di Banca Marche spa (ora Ubi Banca spa); € 21.535,01 in favore di CATTLEYA SPV quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Banco Desio spa; € 2443,15 in favore del comune di Amelia; € 116.035,68 a titolo di mutuo ipotecario concesso da UBI Banca – Unione delle Banche Italiane; € 48.656,64 a favore della Agenzia delle Entrate Riscossione.

La situazione debitoria non è adeguatamente fronteggiabile con il patrimonio disponibile, costituito da un immobile ad uso abitativo (stimato di valore pari a € 159.463,55 a seguito di perizia integrativa depositata il 17 marzo 2021) e da un autoveicolo immatricolato nel 2004 (oltre ai mobili di arredo della suddetta abitazione); l'istante ha dichiarato inoltre di non svolgere attività lavorativa e quindi di essere priva di reddito, per cui sussiste la condizione richiesta dalla legge di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

- risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012, in quanto la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dal capo II della



L. n. 3/2012) né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge;

- la domanda è corredata della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dall'elenco dei beni di proprietà e dalla relazione dell'O.C.C., redatta in conformità all'art. 14ter c. 3 della L. n. 3/2012.

Considerato che:

- la procedura di liquidazione del patrimonio è una procedura non negoziabile che determina la messa a disposizione dei creditori della totalità dei beni del debitore e che, pertanto, il soggetto in stato di sovraindebitamento non può escludere dalla procedura determinati beni o redditi (nei limiti, per questi ultimi, delineati dall'art. 14ter c. 6 L.n. 3/2012);

- nel caso di specie, la debitrice mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, costituiti, oltre che dall'autovettura CITROEN targata CJ768ZZ e dei mobili di arredo, dell'immobile sito in Amelia, strada di Macchie 2/C (come da perizia di stima depositata come allegato 6 alla domanda e poi integrata con relazione depositata il 17 marzo 2021);

- in questa fase, non deve esprimersi alcun giudizio sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni, ciò che assumerà rilevanza in fase di eventuale richiesta di esdebitazione (già preannunciata);

- la documentazione prodotta è attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente, ma non impone, che la designazione del liquidatore riguardi l'O.C.C., per cui ben può il giudice designare altro professionista, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.;

evidenziato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, e in particolare quello di competitività e di pubblicità, come disposto dall'art. 14nonies l.f.,

PQM

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Francesco Angeli (il quale è invitato a rendere la dichiarazione di accettazione e di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 28, come modificato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito dalla L. 132/2015);

dispone che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il ricorso e il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria sul sito Internet del Tribunale di Terni (nelle news e altresì nell'apposita sezione "sovraindebitamento") previo oscuramento delle informazioni inerenti terzi estranei alla procedura e comunque non rilevanti, in questa fase, per i potenziali controinteressati;



evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

avvisa che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c. (art. 10, comma 6 come richiamato dall'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante il ricorso al Tribunale;

ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore designato.

Terni, 7 aprile 2021

il giudice
(dott.ssa Luciana Nicolì)

